



COMUNE DI TRENTO

Corpo Polizia locale di Trento - Monte Bondone

VIA E. MACCANI, 148 - 38121 TRENTO
tel 0461889111 0461884444 - fax 0461889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it
Orario di apertura al pubblico:
lun-mer 8/12 gio 7.30/16 ven e sab 8/12

Trento, 20 ottobre 2020

Ordinanza contingibile e urgente n. 112/2020

(da citare nella corrispondenza)

Oggetto: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Provvedimenti per evitare assembramenti in prossimità delle attività commerciali e artigianali autorizzate alla vendita di alimenti e bevande e degli esercizi pubblici di somministrazione, nonché nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico all'interno del territorio comunale.

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

considerato l'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia a seguito del riscontro di casi accertati sul territorio trentino;

preso atto che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, sono state adottate una serie di misure restrittive, sia a livello nazionale sia a livello provinciale, con lo scopo di contenere e contrastare il diffondersi del contagio da COVID-19, incidendo sia sulle libertà delle persone sia sullo svolgimento delle attività economiche;

visto il decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 22 maggio 2020, n.35;

visto il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito in Legge 14 luglio 2020 n.74, in particolare l'art. 1 comma 9 che consente al Sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

visto il D.L. 30 luglio 2020, n. 83 recante : "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020", convertito con modificazioni dalla L. 25 settembre 2020, n. 124, che ha prorogato le disposizioni collegate allo stato di emergenza;

richiamato l'art. 1 comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, in base al quale: "Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli



BS 01545 180012007



SISTEMA QUALIFICAZIONE
SICUREZZA CERTIFICATO

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it



regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate [dalle Regioni], nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge n. 19 del 2020 o del comma 16;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio 2020, diretto a garantire la tutela della salute pubblica e l'uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

visto il decreto del Presidente del Consiglio del 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n.19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

viste le ordinanze del Ministro della salute del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020, recanti "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

visto il Decreto del Presidente del Consiglio del 7 settembre 2020, che dispone la proroga delle misure adottate con Dpcm del 7 agosto 2020 e con le ordinanze del Ministro della Salute del 12 e 16 agosto 2020;

viste la Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stata disposta rispettivamente la proroga al 15 ottobre 2020 e successivamente al 31 gennaio 2021 dello lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

visto il Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125 che ha disposto la proroga dello stato di emergenza sanitario al 31 gennaio 2021 e la conseguente proroga delle misure finalizzate al contenimento dell'epidemia da COVID-19, introducendo inoltre l'obbligo di avere sempre con se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, con possibilità di prevederne l'obbligatorietà dell'utilizzo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, restando esclusi da detti obblighi: 1) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva; 2) i bambini di età inferiore ai sei anni; 3) i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

visto il DPCM 13 ottobre 2020 che disponeva tra l'altro che: *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24:00 con consumo al tavolo e sino alle ore 21:00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro";*

visto il DPCM 18 ottobre 2020, che ha modificato l'art. 1 comma 6 lett. ee) del DPCM 13 ottobre 2020, disponendo: *"le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalla ore 5,00 sino alle ore 24,00 con consumo al tavolo, e con massimo di sei persone per tavolo, e sino alla ore 18.00 in assenza di consumo al tavolo; resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze; le attività di cui al primo periodo restano consentite a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi; detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle*



regioni e delle province autonome; è fatto obbligo per gli esercenti di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti";

visto inoltre l'inserimento nell'art. 1 del DPCM 13 ottobre 2020 del nuovo comma 2bis: *"Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta la chiusura al pubblico, dopo le ore 21,00, delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private";*

preso atto dell'attuale trend di aumento dei casi di contagio e conseguente peggioramento della situazione sanitaria nel territorio provinciale e considerato che attualmente sono presenti focolai del virus legati anche all'assembramento di persone in spazi pubblici;

posto che la Provincia autonoma di Trento, nel bilanciamento tra i principi di tutela della salute pubblica e del tessuto economico sociale del territorio, ha emanato la legge provinciale 13 maggio 2020 n. 3 "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020-2022", sancendo all'articolo 34 che per consentire la ripresa delle attività economiche, la Giunta può dettare prescrizioni di carattere organizzativo e sanitario anche ulteriori rispetto a quelle individuate nell'ambito dei protocolli nazionali, previa valutazione dell'evoluzione dell'epidemia sul territorio;

viste le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020, di cui all'allegato 17, trasmesse al Governo in data 17 maggio 2020 unitamente al parere del Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome;

vista l'ordinanza del Presidente della Provincia n. 46 del 8 ottobre 2020 : "Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni a seguito dell'emanazione del decreto legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante: "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", con cui sono state prorogate le misure precedentemente adottata a livello provinciale per il contenimento dell'epidemia da COVID-19;

preso atto che la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riconosce, quali limiti all'accesso alle attività di servizi ed al loro esercizio, i "motivi d'interesse generale", tra i quali "l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, l'incolumità pubblica, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, il mantenimento dell'ordine sociale, la sicurezza stradale", riconoscendo alle autorità amministrative la facoltà di disporre restrizioni rese a tal fine necessarie, secondo i principi di necessità, proporzionalità e non discriminazione;

preso atto altresì che l'art. 31 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici", convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011, n.214, pur liberalizzando, di fatto, gli orari delle attività, riconosce tuttavia come principio generale dell'ordinamento il rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano, e dei beni culturali;

considerato che l'art. 41 della Costituzione sancisce la necessità di proteggere i valori primari attinenti alla persona e l'utilità sociale, il cui rispetto costituisce limite insuperabile alla libertà di ogni iniziativa economica privata;

considerato che, anche se in forma attenuata, la persistente circolazione del virus Covid-19 tra la popolazione, impone di gestire, monitorare e ridurre le possibili insorgenze di nuovi focolai epidemici attraverso comportamenti responsabili e rispettosi della popolazione complessivamente intesa;

dato atto che nelle riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 1 e 4 giugno 2020, il Commissario del Governo, dopo le diverse segnalazioni pervenute ha ritenuto di valutare la situazione coinvolgendo il Questore, il Presidente della Provincia ed i



rappresentanti delle Forze di Polizia, al fine di implementare i controlli ed in caso di ulteriori criticità proporre al Sindaco l'adozione di provvedimenti finalizzati a ridurre gli assembramenti davanti agli esercizi pubblici, in parte causati dal consumo di bevande alcoliche poste in vendita per asporto o somministrate e quindi portate fuori dagli spazi autorizzati;

considerato che in data 6 ottobre 2020 alcuni rappresentanti degli esercenti di pubblici esercizi di somministrazione del centro storico cittadino hanno condiviso con il Sindaco l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a limitare gli assembramenti ed il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree nelle aree limitrofe ai locali, chiedendo di intervenire anche sul fenomeno del consumo e della detenzione di bevande acquistate in negozi o portate direttamente da casa;

atteso che la questione è stata portata all'attenzione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica nella seduta del 7 ottobre 2020, dove è stata illustrata la circolare prot. 15350/117 (2)/Uff III del 2 ottobre 2020 con cui il Ministero dell'Interno invita ad adottare tutte le iniziative necessarie a limitare il rischio di contagio, valutando l'effettuazione di mirate attività di controllo nelle aree ed orari in cui risulti maggiore la possibilità che si creino assembramenti. Nella stessa sede è stata condivisa l'opportunità di adottare provvedimenti finalizzati a limitare le situazioni di assembramento in orario serale, vietando la somministrazione di bevande alcoliche fuori dagli spazi autorizzati dei pubblici esercizi e la vendita per asporto di bevande in orario successivo alle ore 22:00, agendo contestualmente sul consumo e sulla detenzione di tali prodotti;

dato atto che a seguito della fine del lockdown le conseguenti riaperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con la possibilità di consumare in loco, assistita o meno, hanno generato una grande affluenza di cittadini in diverse parti della città ed in particolare nelle aree del limitrofe a Via S.Maria Maddalena;

considerato che nei controlli effettuati si è accertato che in molte occasioni il consumo di bevande sia alcoliche che non, avviene in zone limitrofe ai locali pubblici, non usufruendo delle attività di somministrazione e degli spazi di pertinenza degli esercizi, ma portando direttamente sul posto le bevande acquistate in negozi della zona, con conseguenti situazioni di assembramento spontaneo e mancato utilizzo delle protezioni individuali in spazi diversi da quelli autorizzati per gli esercizi di somministrazione;

preso atto altresì che le aree limitrofe a Via S.Maria Maddalena, interessate dai controlli sopra richiamati, sono le medesime che in epoca antecedente al lockdown da COVID-19, erano oggetto di fenomeni di disturbo alla quiete del vicinato e di degrado urbano, tuttora presenti, ma ai quali si aggiungono, ora, situazioni che possono incidere sulla sicurezza pubblica e sulla salute pubblica quali beni comuni primari da tutelare in modo rigoroso;

atteso che dai controlli effettuati dalle Forze di Polizia e dalla Polizia Locale in orario serale e notturno prima del 8 ottobre 2020, è stata accertata la presenza, in alcune aree in prossimità di esercizi pubblici delle aree sopra citate, di assembramenti di persone intente a consumare alcolici al di fuori dei locali e delle aree di pertinenza degli stessi e che in tali occasioni molti dei presenti non rispettavano le norme di distanziamento interpersonale e le disposizioni sull'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale;

preso atto che nelle attività di controllo delle Forze di Polizia all'interno dei parchi cittadini, dove da alcuni anni vige il divieto di consumo di bevande alcoliche e nei servizi disposti per contrastare il consumo di tali bevande da parte di minori, è emerso in diversi casi che i soggetti intenti a consumare alcolici utilizzavano come contenitori delle stesse, bottiglie di prodotti analcolici per eludere le attività di controllo;

richiamata la propria ordinanza contingibile e urgente n. 21/2020 d.d. 8 ottobre 2020 con la quale, nell'area limitrofa alla Via S.Maria Maddalena, al fine di evitare assembramenti in orario serale e notturno, venivano imposte restrizioni alla vendita per asporto e alla somministrazione di bevande alcoliche, oltre a divieti di detenzione e consumo di bevande di qualsiasi tipologia a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo;

atteso che i controlli effettuati nel periodo di vigenza dell'ordinanza n. 21/2020 hanno portato ad accertare un deciso miglioramento delle situazioni di assembramento precedentemente



presenti nell'area di Via S.Maria Maddalena, ma contemporaneamente a constatare gli stessi fenomeni, anche se in proporzioni minori, non solo nel centro storico cittadino, ma anche in altre zone del territorio comunale in vicinanza ad alcuni locali di somministrazione;

atteso che il DPCM 13 ottobre 2020 così come modificato dal DPCM 18 ottobre 2020 indica misure restrittive a carico degli esercizi di ristorazione, oltre a prevedere la possibilità di chiudere strade e piazze dove si possono creare situazioni di assembramento, che necessitano di essere dettagliate sia in termini temporali che spaziali, vista l'ampia accezione del termine ristorazione e l'assenza di puntuali indicazioni rispetto all'ambito territoriale;

considerato che le amministrazioni locali, possono emanare provvedimenti più restrittivi rispetto a quelli disposti a livello nazionale ed in considerazione della necessità di proseguire con l'adozione di misure di controllo che permettano di conciliare oltre allo svolgimento delle attività economiche, anche la tutela della salute pubblica in funzione del contenimento di ogni ipotesi di ulteriore diffusione del contagio, a seguito della possibile implementazione delle occasioni di contatto ed avvicinamento tra le persone in contesti nell'ambito dei quali non possa essere garantita la continua distanza di sicurezza di un metro tra individuo ed individuo o l'utilizzo dei dispositivi individuali di sicurezza;

considerato che la possibilità di chiusura al pubblico di strade e piazze, dove si possono creare assembramenti dalle ore 21:00 risulterebbe di difficile attuazione, per la necessità di impiegare un numero rilevante di operatori delle Forze di polizia e valutata l'idoneità del provvedimento sul consumo e detenzione di alimenti e bevande già adottato in precedenza per limitare tali criticità nella zona di Via S.Maria Maddalena;

considerato inoltre che l'estensione di tali divieti ad una zona ristretta comporterebbe immancabilmente uno spostamento dei fenomeni in altre aree dove non vigono detti precetti e considerato che in questa fase emergenziale risulta necessario agire in via precauzionale per evitare in qualsiasi spazio possibili situazioni di assembramento anche spontanee ed occasionali, agevolate o comunque accompagnate dal consumo di bevande alcoliche e non;

ritenuto pertanto necessario intervenire per escludere assembramenti di persone in orario serale e notturno non solo nell'area di Via S.Maria Maddalena, ma più in generale negli spazi pubblici e privati aperti al pubblico su tutto il territorio comunale, vietando a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 05:00 del giorno successivo la detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) di bevande di qualsiasi tipo (sia alcoliche che non) ed il consumo delle stesse, fatta salva la possibilità all'interno delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare di ammettere il consumo sul posto fino alle ore 18:00 e nei locali sede di pubblici esercizi di somministrazione e nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, di usufruire dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo fino alle ore 24:00 e senza consumo al tavolo fino alle ore 18:00;

ritenuto di vietare la vendita per asporto di bevande alcoliche a partire dalle ore 22:00 e fino alle ore 5:00 del giorno successivo, purché dalle 18:00 le stesse non vengano consumate in piedi all'interno delle attività di vendita e somministrazione, contemperando la necessità di prevenire situazioni di assembramento, ma contestualmente garantire la possibilità di acquistare prodotti da consumare a domicilio;

considerato inoltre opportuno invitare gli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione e delle attività commerciali del settore alimentare a collaborare nelle azioni di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica, pubblicizzando i contenuti della presente ordinanza alla propria clientela e l'uso dell'app "Immuni" per garantire un pronto tracciamento dei contatti interpersonali in caso di contagio e ricordando l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;

reputato che la presente ordinanza sia formulata nell'interesse pubblico ma anche nell'interesse delle attività economiche private che potrebbero trovarsi sanzionate, fino alla chiusura coattiva delle stesse nel caso in cui le situazioni di assembramento e non rispetto delle regole dovessero degenerare, nonostante il loro impegno a rispettare quanto prescritto dai protocolli e dalle disposizioni provinciali e comunali;



considerato infine che l'attuale evoluzione della situazione epidemiologica potrebbe comportare anche l'adozione di provvedimenti più restrittivi, si ritiene che la scadenza della presente ordinanza debba essere fissata al 31 gennaio 2021, termine attualmente indicato per il periodo emergenziale, fatta salva la possibilità di modificare o integrare la stessa con ulteriori disposizioni o restrizioni;

visto l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto l'articolo 62 della legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige";

ritenuto altresì che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

ordina

con effetto immediato e fino al 31 gennaio 2021 compreso, nelle aree pubbliche e private aperte al pubblico all'interno del territorio comunale:

- 1) il divieto di vendita per asporto (anche attraverso distributori automatici) di bevande alcoliche e superalcoliche dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
- 2) il divieto di detenzione (ad eccezione di recipienti chiusi ed integri) di bevande di qualsiasi tipo (sia alcoliche che non) ed il consumo delle stesse dalle ore 22:00 alle ore 05:00 del giorno successivo;
- 3) revoca la propria ordinanza contingibile e urgente n. 21/2020 d.d. 8 ottobre 2020;

All'interno delle attività commerciali ed artigianali del settore alimentare è ammesso il consumo sul posto fino alle ore 18:00, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L.P. 30 luglio 2010 n. 17.

Nei locali sede di pubblici esercizi di somministrazione e nelle aree concesse e/o adibite a plateatico degli stessi, è invece consentito usufruire dei servizi di ristorazione senza consumo al tavolo fino alle ore 18:00 e con consumo al tavolo fino alle ore 24:00.

avverte

- Nel caso di violazione della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, troveranno applicazione le sanzioni previste dall'art 4 del D.L. n° 19/2020 in relazione all'art. 3 del medesimo come convertito dalla L. n° 35/2020 e richiamato dall'art. 2 del D.L. n° 33/20202 con le procedure ivi indicate che prevedono una sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 ad € 1000,00 nonché, per le attività, la sanzione accessorie della chiusura della stessa fino a 30 giorni;
- le Polizie ad ordinamento Locale e Statale dovranno vigilare sul rispetto della presente ordinanza;

informa

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, in applicazione del D.Lgs. 9 luglio 2010 n. 104, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R.



24 novembre 1971, n. 1199;


invita

i titolari delle attività economiche in questione a comunicare/pubblicizzare quanto sopra alla loro clientela, per assicurare il distanziamento interpersonale ed il divieto di assembramento, anche spontaneo, di persone all'interno, all'ingresso/uscita e negli spazi di pertinenza dei loro locali. Ricorda l'obbligo di esporre all'ingresso del locale un cartello riportante il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti ed invita inoltre gli stessi esercenti a pubblicizzare l'uso dell'app "Immuni" come sistema di tracciamento dei contatti interpersonali in caso di contagio;

dispone

- di trasmettere la presente ordinanza al Commissariato del Governo e a tutte le Forze di polizia presenti sul territorio ai fini del rispetto delle disposizioni in essa emanate

- di dare notizia dell'adozione del provvedimento ai soggetti interessati, alle associazioni di categoria e alla cittadinanza, mediante pubblicazione all'albo pretorio *online*, a mezzo sito internet del Comune.


Il Sindaco
Dott. Franco Janeselli

Destinatari:

- Commissariato del governo per la Provincia autonoma di Trento
- Questura di Trento
- Comando provinciale Carabinieri - Sede di Trento
- Guardia di finanza - Comando provinciale Trento
- PAT - Dipartimento protezione civile
- Servizio Sviluppo economico, studi e statistica
- Servizio Polizia Locale

